CAMERA DEI DEPUTATI N. 3449

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Modifica all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, concernente il limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio

Presentata il 22 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, concernente la regolamentazione dei concorsi degli agenti di cambio, ha determinato in settanta anni il limite d'età per la permanenza nei ruoli degli agenti di cambio delle borse valori per tutti quelli nominati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Tale norma venne mitigata con la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, che ha previsto il passaggio a speciali ruoli transitori, al compimento del settantesimo anno d'età, di quegli agenti di cambio che erano stati nominati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 515 del 1956.

L'eccezione ha provocato una prima disparità di trattamenti fra « i nominati prima » e « i nominati dopo ».

La legge 29 maggio 1967, n. 402, ha riconosciuto l'attività degli agenti di cambio quale libera professione a cui, però, per la legge precedente, risulta apposto un limite di età.

Oggi è urgente esaminare la situazione particolare in cui si sono venuti a trovare alcuni agenti di cambio per effetto della istituzione dei ruoli transitori di cui alla legge n. 1778 del 1962, la quale, allargando il numero degli esercenti la professione determinò, dall'altro lato, danni a carico di coloro i quali conseguirono la

nomina ad agenti di cambio in età avanzata e dopo la predetta legge n. 515 del 1956.

Inoltre, l'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha istituito un albo speciale dove sono stati iscritti gli agenti di cambio che hanno optato per l'entrata in una società di intermediazione mobiliare (SIM). Tale albo a sua volta non prevede limiti di età.

La presente proposta di legge non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, come modificato dalla legge 14 luglio 1971, n. 579, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del settantesimo anno d'età gli agenti di cambio in carica, e quelli che hanno raggiunto il limite del settantesimo anno dopo la data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3449
Lire 500